

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Corte D'Appello di Napoli**  
**7° SEZ CIVILE**

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:  
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente  
dott. Michele Magliulo Consigliere  
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore/est.  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. xxx/2015 promossa da:

**SOCIETA' UTILIZZATRICE**

APPELLANTE

**contro**

**BPER BANCA SPA,**

APPELLATA

**CONCLUSIONI:** come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.02.2022 e comparse conclusionali depositate in atti.

Con ricorso proposto ex art. 702 bis cpc la società appellante **SOCIETA' UTILIZZATRICE** esponeva di aver stipulato nel giugno 2009 con la **SOCIETA' CONCEDENTE** contratto di locazione finanziaria n. xxxxxxxx avente ad oggetto imbarcazione (omissis) per un importo di € 181.915,00 oltre iva e oneri accessori, da corrispondere con rata iniziale di € 44.749,43, 71 rate mensili, e rata finale di € 1.819,15. Deduceva la illegittima determinazione del TAEG al 5.03 %, in quanto non comprensivo dei costi dalla polizza assicurativa accesa sul bene e di oneri di finanziamento quale l'incidenza della capitalizzazione degli interessi.

Deduceva altresì la nullità parziale del contratto di leasing relativamente alla clausola concernente gli interessi moratori, indicati in contratto nella misura del tasso euribor tre mesi + 10 punti percentuali, pari ad un tasso percentuale del 4,39 %.

Sosteneva al riguardo il superamento del tasso soglia antiusura di cui alla Legge 108/1996, fissato con Decreto Ministeriale, per il secondo trimestre 2009 (data di stipula del leasing in oggetto), nell'8,37 % (5,58 % aumentato del 50 %).

Chiedeva pertanto accertarsi detta nullità parziale e condannarsi la società finanziaria convenuta alla restituzione di tutte le somme versate a titolo di interessi ex art. 1815 cc e 644 cp, dichiarando null'altro dovuto a titolo di interessi, con ricalcolo delle rate tenendo conto della sola sorta capitale residua ed epurandole dagli interessi.

Si costituiva la società finanziaria convenuta contestando le domande attoree, deducendone la infondatezza, e chiedendone il rigetto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione del 24.02.2014 cui si rinvia in questa sede.

Con ordinanza n. rep. xxxxx/2014, di cui al giudizio n.r.g. xxx/2014, resa all'udienza del 20.06.2014 ex artt. 702 bis e ss. cpc, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale ordinanza proponeva appello la **SOCIETA' UTILIZZATRICE** con atto notificato in data 03.02.2015, riproponendo sostanzialmente nei motivi di appello le deduzioni e argomentazioni già poste a base del ricorso introduttivo ex art. 702 bis disattese dal giudice di prime cure, chiedendo, in accoglimento del gravame, accogliersi le domande avanzate in primo grado.

Si costituiva l'appellata società finanziaria con comparsa del 14.07.2015, deducendo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc e formulando, in ogni caso, nel merito sostanzialmente le medesime eccezioni già sollevate in primo grado, chiedendo dunque dichiararsi l'inammissibilità del gravame ovvero il rigetto dello stesso.

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. D'Ambrosio – Rel. Mariani, del 04.05.2022 n. 1908*

In comparsa conclusionale la **BANCA INCORPORANTE**, incorporante la **SOCIETA' INCORPORATA**, a sua volta incorporante l'appellata **SOCIETA' CONCEDENTE**, faceva rilevare in primis l'inammissibilità dell'appello ex art. 702 quater cpc per mancata proposizione del gravame entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data dell'udienza del 20 giugno 2014 in cui veniva emessa l'ordinanza impugnata, dovendosi ritenere il provvedimento conosciuto dalle parti in tale data, stante la costituzione di entrambe e dunque l'onere da parte loro di essere presenti all'udienza, e senza dunque bisogno, ai fini della decorrenza del termine, della comunicazione di Cancelleria, giusto il disposto dell'art. art. 176 cpc.

L'appellante insisteva nell'accoglimento dei motivi di gravame e delle domande proposte in primo grado.

Ritiene questa Corte che l'appello è inammissibile in quanto tardivamente proposto oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 702 quater cpc, decorrente dalla data dell'udienza del 20 giugno 2014 in cui veniva emessa l'ordinanza ex art. 702 bis e ter cpc oggetto di impugnativa.

In vero il rito sommario ex art. 702 bis cpc costituisce uno strumento che il legislatore ritiene diretto alla celerità, oltre che alla semplificazione, del giudizio.

Pertanto il decorso e l'applicabilità del termine breve non è affidata al solo potere dispositivo della parte interessata a stabilizzare gli effetti del provvedimento, bensì – per l'evidente interesse pubblico ormai riscontrato anche nel processo civile – anche, ed in primis, all'attività dell'ufficio che quell'ordinanza ha pronunciato.

Pertanto, nel caso dell'ordinanza ex art. 702 ter commi 5 e 6 cpc, la decorrenza del termine per l'impugnazione ha inizio dalla sua comunicazione o notificazione.

Se quindi, come nel caso di specie, detta ordinanza è emessa in udienza e la parte interessata ad appellarla è regolarmente costituita (**SOCIETA' UTILIZZATRICE**, difesa già in primo grado dall'avv. (omissis)) - sia che sia stata presente all'udienza a mezzo del difensore (come nella fattispecie in esame), sia che non lo fosse stata - non sarà necessaria nessuna comunicazione di Cancelleria, perché ai sensi dell'art. 176 comma 2 cpc l'ordinanza si intende per conosciuta, e da quel momento (dalla data dell'udienza) quindi decorrerà il termine di 30 giorni per la proposizione dell'appello (vedi Cass. n. 20071/2021 del 14.07.2021).

Nel caso di specie l'ordinanza decisoria ex artt. 702 bis e ss cpc, risulta emessa in presenza delle parti (rappresentate dai loro difensori) all'udienza del 20.06.2014, per cui il termine per appellare di trenta giorni di cui all'art. 702 quater cpc è decorso da tale data ed è scaduto il 20.07.2014.

Pertanto l'atto di appello, notificato in data 03 febbraio 2015, è palesemente tardivo.

Alla pronuncia d'inammissibilità dell'appello consegue il passaggio in giudicato dell'ordinanza ex art. 702 bis e ter cpc oggetto di impugnazione.

Le spese processuali del giudizio di appello devono seguire la soccombenza dell'appellante **SOCIETA' UTILIZZATRICE**, e si liquidano a suo carico come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminato, scaglione da € 26.000 ad € 52.000 ex art. 5 comma 6 DM 55/2014), delle fasi di giudizio effettivamente svoltesi (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi), ed operata sugli importi medi previsti in tabella per ciascuna di dette fasi una riduzione del 30 % ex art. 4 comma 1 del DM 55/2014 in considerazione della limitatezza delle questioni affrontate, del loro carattere solo processuale e preliminare, della relativa semplicità delle difese svolte dalle parti in causa.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrendone i presupposti di legge, si dà atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante **SOCIETA' UTILIZZATRICE** di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.

### P Q M

La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso l'ordinanza n. rep. xxxx/2014, resa all'udienza del 20.06.2014, ex artt. 702 bis e ter cpc, dal Tribunale di Napoli, nel giudizio iscritto al n.r.g. xxxx/2014, così provvede:

- Dichiara inammissibile l'appello proposto da **SOCIETA' UTILIZZATRICE** avverso l'ordinanza di cui in epigrafe;

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. D'Ambrosio – Rel. Mariani, del 04.05.2022 n. 1908*

- Condanna l'appellante **SOCIETA' UTILIZZATRICE** al pagamento, in favore di **BANCA INCORPORANTE**, delle spese del grado di appello che liquida in € 4.630,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, oltre IVA e CPA,
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrendone i presupposti di legge, si dà atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante **SOCIETA' UTILIZZATRICE** di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 aprile 2022.

Il Consigliere estensore  
dott. Paolo Mariani

Il Presidente  
dott. Aurelia D'Ambrosio

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS